

DEFINIZIONI E PRINCIPI

Ai sensi della presente Carta si considerano vigenti le seguenti definizioni.

1) Studente

Si considera studente chi, regolarmente immatricolato presso l'Università degli Studi di Padova, svolga a diverso titolo attività di studio o di ricerca. Sono quindi inclusi gli studenti iscritti a corsi di laurea, ai corsi singoli, alle scuole di dottorato, ai master, gli studenti lavoratori e gli studenti a tempo parziale, gli specializzandi nonché chiunque, nell'ambito di un progetto nazionale o internazionale, si trovi a svolgere un periodo di studio o di ricerca presso una delle sedi della stessa.

Lo studente ha diritto ad accedere ai livelli più alti dell'istruzione, senza distinzione di genere, etnia, nazionalità, condizione sociale, convinzioni personali, credo religioso e politico, orientamento sessuale e condizione personale.

Lo studente partecipa, consapevole del valore dei propri studi e della propria attività, in modo attivo e responsabile alla vita dell'Università e della Comunità Universitaria, nel rispetto della identità e della libertà altrui. Svolge con diligenza i propri impegni senza prevaricazioni, nel rispetto del contributo di tutte le altre componenti della Comunità Universitaria.

Lo studente svolge la propria attività in modo autonomo, da solo o in collaborazione con altri. È libero di partecipare a ogni attività e proposta offerta dall'Università e dalla Comunità Universitaria, nonché di promuovere iniziative proprie. Questo si concretizza anche attraverso mezzi quali autonomia, autogestione, libertà di espressione e azione.

2) Università

Si considera "Università" l'Università degli Studi di Padova. Si includono in questa definizione tanto le proprietà reali della stessa, siano esse edifici, strutture, e il materiale didattico e tecnico, quanto la componente umana, intendendo con esso la Comunità Universitaria.

L'Università, quale luogo di istruzione superiore, si impegna a favorire il percorso di studi di ciascuno, strutturando i propri percorsi secondo obiettivi gradualmente e facendo fronte, ove serva, alle pregresse lacune. Garantisce ai capaci e ai meritevoli, ancorché privi di mezzi, il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e formazione.

L'Università, nell'adempimento della sua funzione, comunica e collabora con la società e il territorio. Promuove la possibilità di una crescita non solo professionale e culturale ma anche civica, proponendosi per ciascun componente della Comunità Universitaria come spazio per prendere coscienza del contesto in cui vive e del proprio ruolo di cittadino.

L'Università si pone inoltre, in ragione della sua funzione, quale spazio di libertà e di incontro, di formazione e di integrazione, promuovendo la crescita dell'individuo e lo sviluppo della società in senso democratico e pluralista.

3) Comunità Universitaria

Si considera Comunità Universitaria l'insieme delle persone che a diverso titolo prestano la propria attività presso l'Università. Sono inclusi gli studenti, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico – amministrativo.

Lo studente è il centro della Comunità Universitaria e ha pari dignità rispetto a ogni altro componente della stessa. Deve essere prioritariamente considerato e coinvolto, nelle opportune forme, in ogni scelta che lo riguardi.

La Comunità Universitaria si propone come comunità accademica, luogo di trasmissione, diffusione e sviluppo dell'educazione, dei saperi e del pensiero critico. Nelle diverse attività, a

tutti e ad ognuno è garantito uno spazio di libertà e confronto, valorizzando la cultura non tanto come tecnica trasmissione di nozioni o come competizione quanto come origine di dialogo e cooperazione.

4) Rappresentanza e Partecipazione

Si considera attività di rappresentanza ogni forma di partecipazione volta a portare all'attenzione dell'Università e della Comunità Universitaria gli interessi dell'individuo o di un gruppo. La rappresentanza è svolta nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle altre norme che disciplinano la materia, senza peraltro escludere il diritto di ciascuno a essere ascoltato.

L'Università valorizza ogni idonea e opportuna forma di partecipazione e provvede a fornire pronta informazione su ogni questione inerente la rappresentanza, al fine di garantire la sua effettività ed efficacia.

DIDATTICA

SPAZI

1) Lo studente ha diritto a frequentare le lezioni in aule adeguate e attrezzate di tutto ciò che è necessario a svolgere l'attività didattica in modo proficuo e sicuro.

2) Lo studente ha il dovere di rispettare tutti gli ambienti che sono a sua disposizione in ambito universitario, di conservarne la pulizia e il decoro e di tenere un comportamento consono ai luoghi in cui si trova.

3) Tutti gli ambienti devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e devono essere provvisti di materiale informativo riguardante il comportamento da tenere in caso di emergenza. Lo studente ha il dovere di segnalare in maniera tempestiva eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

4) Lo studente ha diritto ad accedere ai laboratori, attività fondamentale sia in ambito scientifico che umanistico e delle scienze sociali per una didattica che non si basi solo sulla lezione frontale ma che sia più interattiva e produttiva.

Essi devono essere attrezzati e funzionali alle esigenze di ciascun corso, tenendo conto anche delle diverse numerosità.

5) Lo studente ha diritto a svolgere attività di tirocinio, qualora previste dal piano di studi, in strutture adeguate al numero di tirocinanti e agli obiettivi del tirocinio stesso.

La validità di tali strutture, al pari dell'utilità del tirocinio, è costantemente monitorata tramite i questionari di valutazione.

6) Gli ambienti di studio devono essere in grado di sopperire alle esigenze della componente studentesca anche nei periodi di maggiore richiesta quali le sessioni d'esame.

7) Gli orari di apertura delle aule studio e delle biblioteche devono essere adeguati alle esigenze dell'utenza; in particolar modo, deve essere garantita l'apertura serale di alcune di queste per

favorire la possibilità di studiare anche in tale fascia oraria.

La rappresentanza studentesca ha diritto di chiedere il prolungamento dell'orario di apertura di tali spazi, sia per esigenze legate allo studio, sia per lo svolgimento di attività di aggregazione quali eventi culturali o di approfondimento.

8) Lo studente deve essere nelle condizioni di assolvere il proprio dovere civico di rispetto e salvaguardia dell'ambiente. Pertanto in tutti i locali dell'Ateneo deve essere prevista e attuata la raccolta differenziata dei rifiuti.

9) Lo studente ha diritto a usufruire di luoghi di socializzazione e confronto con gli altri, quali le *common rooms*, messi a disposizione dall'Università, la quale si impegna al fine di colmare il dislivello che ci separa in questo campo dagli altri Paesi europei.

10) Lo studente ha diritto a spazi riservati al confronto con la rappresentanza, che rendano la comunicazione con gli organi di governo dell'Ateneo e del Corso più trasparente ed efficace possibile e che favoriscano la partecipazione consapevole alla vita dell'Università.

11) Tutte le sedi dell'Università devono essere dotate di connessione Wi-Fi gratuita e di postazioni informatiche e multimediali liberamente usufruibili dagli studenti. L'Università garantisce agli studenti supporti alla didattica adeguati allo studio, alla ricerca e all'approfondimento personale.

12) Lo studente ha diritto ad accedere alla didattica in condizioni materiali adeguate: devono essere rimosse tutte le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, degli esami, delle biblioteche, degli spazi universitari e delle sedi di tirocinio o stage. In particolare gli studenti hanno diritto a posti a sedere nelle aule, nelle biblioteche e nelle sale lettura.

LEZIONI

1) La didattica è, unitamente alla ricerca, il centro dell'attività accademica. Essa deve coinvolgere nella propria organizzazione tutte le componenti che la erogano e che ne usufruiscono, nonché orientare i propri obiettivi formativi esclusivamente all'avanzamento e alla trasmissione del sapere.

2) Lo studente ha il dovere di partecipare attivamente all'attività didattica, garantire un'adeguata preparazione e studiare con serietà e spirito critico.

3) Lo studente ha diritto a un'offerta formativa ampia e plurale che gli permetta, nel corso della sua carriera universitaria, di perseguire le proprie aspirazioni e attitudini.

Ha inoltre diritto di presentare piani di studio individuali e di inserire attività formative a propria scelta in base ai propri interessi all'interno degli stessi, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici, con l'approvazione da parte della competente struttura didattica.

4) Lo studente ha diritto ad accedere a un'offerta formativa che gli permetta di usufruire anche all'estero del proprio corso di studi. A tal fine, l'Ateneo è chiamato a implementare ed estendere

le proprie azioni di internazionalizzazione. Il materiale didattico deve poter essere accessibile anche in lingua inglese.

5) L'Università ha il dovere di colmare eventuali lacune dovute a carriere pregresse. Le esperienze scolastiche precedenti non devono in alcun modo essere discriminanti nei confronti della carriera dello studente. Gli studenti hanno diritto di frequentare corsi di recupero organizzati dalle strutture didattiche di appartenenza nel caso siano riscontrate lacune nella loro preparazione attraverso opportune valutazioni all'atto dell'iscrizione ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e quelli a ciclo unico. Tali corsi devono essere tenuti in orari compatibili con l'orario di lezione e fuori dalla sessione d'esame. Gli studenti possono scegliere se sostenere la prova di verifica, ove prevista, subito dopo la conclusione del corso o durante le sessioni d'esame nell'arco del primo anno. Qualora lo studente non superi tale verifica, egli ha diritto a ulteriori prove e in ogni caso non viene preclusa la possibilità di sostenere gli esami previsti dal piano degli studi, ad eccezione di quelli per i quali sia propedeutico il recupero del debito formativo, fermo restando il rispetto delle propedeuticità ove esistenti.

6) La lezione non deve essere uno sterile veicolo di informazioni; coerentemente con gli obiettivi del corso di laurea, le lezioni frontali devono essere affiancate e integrate da attività che prevedano la partecipazione attiva dello studente. La didattica non si svolge soltanto mediante lezioni frontali ma, ove compatibile con la tipologia dell'insegnamento, anche con mezzi di potenziamento della stessa quali lavori di gruppo, seminari e dibattiti; essa deve mantenersi sempre all'avanguardia nei contenuti e nelle modalità di erogazione.

7) La frequenza obbligatoria ai corsi deve essere prevista solamente nei casi in cui essa sia fondamentale al raggiungimento degli obiettivi didattici. La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dall'Ateneo. Lo studente non frequentante gode degli stessi diritti dello studente frequentante: in sede d'esame il suo stato non deve influenzare la valutazione e il carico didattico richiesto deve essere proporzionato agli obiettivi formativi e ai CFU previsti per l'insegnamento.

8) Lo studente ha diritto a essere costantemente e tempestivamente informato relativamente alla gestione della didattica offerta dal proprio corso di studi. Nel caso in cui le competenti strutture didattiche, in corso d'anno, apportino modifiche all'offerta formativa o all'erogazione dei corsi, gli studenti interessati hanno diritto di modificare il piano di studi, nella parte interessata dalla modifica, durante un qualsiasi momento dell'anno accademico in corso, senza costi. Programma, orario e sede delle lezioni devono essere pubblicati non meno di quattro settimane prima della data di inizio delle lezioni. Nome, recapiti e carriera, incluse le competenze linguistiche, del docente titolare del corso devono essere pubblicamente accessibili.

9) I laboratori sono parte fondamentale dell'attività didattica, complementari allo studio di natura teorica. Gli strumenti disponibili in laboratorio devono essere adeguati al perseguimento degli obiettivi didattici e devono essere mantenuti aggiornati.

10) Lo studente ha diritto a ricevere indicazioni esaustive circa i testi di riferimento del corso e i testi utili come supporto e approfondimento dello studio del programma d'esame. Tutti i testi indicati devono essere disponibili nelle biblioteche di Dipartimento e di Ateneo in numero sufficiente a soddisfare le esigenze degli studenti. Gli appunti del docente e le eventuali

diapositive utilizzate a lezione devono essere messi a disposizione dello studente su piattaforma Web.

11) Lo studente ha diritto di vedersi assegnato, al momento dell'iscrizione, un tutor-docente che lo segua per tutto il percorso di studio. I Corsi di Laurea e i Dipartimenti provvedono a distribuire tali attività tra il personale docente, quale parte integrante dei rispettivi carichi didattici.

Lo studente ha il diritto di partecipare ad attività di orientamento e tutorato (Tutor Junior), nonché a spazi a essi dedicati. L'organizzazione delle attività di tutorato deve conciliarsi con lo svolgimento dell'attività didattica.

12) Lo studente straniero ha diritto a corsi integrativi gratuiti di italiano.

Lo studente straniero partecipante a progetti di mobilità internazionale ha diritto, qualora necessario, a sostenere l'esame in lingua inglese.

13) L'Ateneo si impegna a potenziare i corsi in inglese in modo tale da favorire l'internazionalizzazione dell'Università.

14) Per garantire uno svolgimento e un'organizzazione ottimale delle lezioni, l'Università e gli organi d'Ateneo devono dotarsi di un apparato amministrativo e di supporto alla didattica sufficiente a soddisfare le esigenze della componente studentesca.

15) Lo studente che partecipi ad attività di seminari, convegni o progetti riconosciuti affini dal Consiglio di Corso di Laurea di appartenenza ha diritto di chiedere il riconoscimento in CFU delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici. Lo studente che per tale attività abbia accumulato un ritardo nella consegna dei compiti inerenti i laboratori ha diritto a una proroga dei termini stabiliti, da concordare con il docente responsabile del laboratorio, previo parere della struttura didattica competente.

16) Ogni studente ha diritto a scegliere liberamente il proprio relatore per la stesura della tesi di laurea, nonché il diritto di concordare con lui l'argomento del proprio elaborato e di essere opportunamente seguito durante tutta la stesura dello stesso.

Il relatore ha il dovere di rendersi disponibile, sia tramite la comunicazione via mail che di persona a ricevimento, a chiarire i dubbi dello studente e a costruire con lo stesso un confronto produttivo.

Lo studente ha diritto a portare a compimento il lavoro per la prova finale in tempi proporzionati al numero di CFU per essa previsti dall'ordinamento didattico del proprio Corso di Laurea.

17) Nell'arco dell'anno accademico lo studente ha diritto a essere ricevuto dai docenti presso le strutture dell'Ateneo, in orari di ricevimento comunicati a inizio dell'anno accademico, almeno un giorno di ricevimento la settimana per una durata non inferiore a due ore. Tali orari devono essere affissi in bacheca e pubblicati sui siti internet dei Dipartimenti o dei Corsi di Laurea, nonché sulla pagina Web personale del docente. Lo studente ha diritto a essere ricevuto in orari diversi, previo appuntamento, qualora ne manifesti una giustificata necessità. Eventuali spostamenti dell'orario di ricevimento a causa di impegni del docente devono essere comunicati tempestivamente sia a lezione che mediante i canali sopra indicati.

18) Lo studente ha il diritto di seguire le lezioni e le esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione tra le diverse attività e con eventuali attività di tirocinio. Le lezioni e i tirocini devono svolgersi preferibilmente nella fascia oraria 8.00-20.00. Gli studenti hanno diritto a una pausa pranzo di almeno un'ora.

19) Le commissioni didattiche paritetiche verificano l'omogeneità nella distribuzione temporale del carico didattico, nonché la corrispondenza tra programma e numero di crediti del relativo insegnamento.

20) Lo studente diversamente abile ha diritto a essere affiancato da personale qualificato.

21) Lo studente ha diritto a ottenere i certificati relativi alla propria carriera universitaria, i quali devono essere disponibili nell'area personale di Uniweb anche in lingua inglese.

ESAMI

1) Lo studente ha il diritto, anche in sede d'esame, al pieno rispetto della sua dignità di persona. Egli ha il dovere di affrontare l'esame con la dovuta serietà, preparandosi al meglio e rispettando le regole di svolgimento delle prove.

2) La valutazione è un mezzo atto a valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi e non il fine ultimo del corso. Lo studente ha diritto a essere valutato unicamente sulle conoscenze e competenze da lui acquisite durante il corso, in accordo con gli obiettivi didattici. Non è ammessa alcuna discriminante estranea ai medesimi obiettivi.

3) Lo studente ha diritto a conoscere programma e modalità d'esame, nonché il materiale didattico suggerito, fin dall'inizio dell'anno accademico.

Tali modalità devono essere stabilite in funzione degli obiettivi formativi e non devono essere pregiudicate da elementi di carattere organizzativo, burocratico o logistico.

4) Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento ogni studente ha diritto a un numero minimo di 7 appelli. Devono inoltre essere previsti almeno due appelli straordinari per gli studenti fuori corso, gli studenti ripetenti e gli studenti laureandi. È diritto dello studente poter sostenere tutti gli esami, in ogni sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall'ordinamento degli studi.

5) Lo studente ha diritto di usufruire di tutto il materiale didattico utile al superamento della prova. L'accesso a tale materiale, attraverso le biblioteche e le piattaforme Web, deve essere garantito e gratuito. In ogni caso la preparazione e il sostenimento dell'esame non possono essere legati alla verifica dell'utilizzo, da parte dello studente, di uno specifico libro di testo. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato.

6) La calendarizzazione delle prove d'esame deve essere resa nota a inizio dell'anno accademico. Gli appelli devono essere posti a intervalli di almeno due settimane. Le date degli appelli d'esame relativi a insegnamenti appartenenti allo stesso semestre, a semestri contigui e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi. La data di una prova, una volta fissata, può

essere modificata solo in casi di assoluta necessità prima dell'inizio della sessione d'esame e concordandola congiuntamente alla rappresentanza studentesca, dandone tempestiva e adeguata pubblicità.

Ferma restando l'impossibilità di sovrapporre appelli nelle situazioni sopracitate, lo studente che debba sostenere due o più esami nella stessa giornata ha diritto a modalità di svolgimento degli esami che li renda compatibili, salvo circostanze di oggettiva e comprovata impossibilità.

7) La calendarizzazione degli appelli d'esame deve essere predisposta in modo tale da permettere agli studenti di accumulare i Crediti Formativi Universitari necessari per accedere alle graduatorie delle borse di studio e di rispettare i tempi previsti dai bandi.

8) Lo studente conserva il diritto a sostenere l'esame con modalità e programma previsti dall'ordinamento in corso al momento dell'immatricolazione, anche qualora esso dovesse subire modifiche.

9) Lo studente ha diritto, in sede d'esame, a un trattamento imparziale e oggettivo. La valutazione non può essere influenzata dalla carriera pregressa, dal rendimento dei precedenti esami né dallo *status* dello studente eventualmente ripetente o fuori corso. Non deve essere operata alcuna distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti. È diritto dello studente consegnare il libretto solamente alla conclusione dell'esame ai fini dell'identificazione; è fatto divieto alla commissione di richiedere la visione del libretto e del materiale didattico consultato prima della decisione del voto.

10) Lo studente ha diritto a garanzie di equità e trasparenza nello svolgimento dell'esame. Esso è un atto pubblico e, pertanto, deve essere aperto alla presenza di testimoni e svolto da una commissione esaminatrice resa nota anticipatamente. Lo studente ha il diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di correzione utilizzate dal docente, il quale si fa carico di rendere consultabile la soluzione della prova stessa.

Lo studente ha diritto, qualora lo richieda, di essere valutato dal Presidente della commissione esaminatrice.

11) Nel caso in cui lo studente non si ritenga soddisfatto della valutazione della commissione esaminatrice, egli ha diritto di ritirarsi senza che la valutazione sia trascritta negli atti relativi alla propria carriera. In tal caso, l'esame può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente.

12) Lo studente ha diritto a conoscere il risultato della prova in tempo utile alla registrazione o all'eventuale preparazione per l'appello successivo. In quest'ultimo caso, lo studente ha diritto a conoscere l'esito della prova precedentemente sostenuta con un anticipo non inferiore a 7 giorni rispetto all'appello successivo.

In caso di necessità, lo studente facente richiesta di borsa di studio ha diritto a un appello di registrazione straordinaria che rientri nelle scadenze previste dal bando..

È sempre ammessa la possibilità di registrazione con delega.

Il voto ha validità di un anno solare dal momento della sua pubblicazione, ivi compresi i moduli facenti parte di esami integrati.

13) La comunicazione del voto conseguito dallo studente deve avvenire in forma privata. La media e l'elenco integrale dei voti, indipendentemente dalla modalità dell'esame, devono essere resi pubblici in forma anonima.

14) Lo studente ha diritto a iscriversi all'anno di corso successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità di iscriversi come studente ripetente e nel rispetto della normativa vigente in termini di Obblighi Formativi Aggiuntivi.

15) Lo studente laureando ha diritto a usufruire di un appello della sessione d'esame immediatamente precedente alla laurea. Gli adempimenti relativi dovranno permettere l'esercizio di tale diritto.

16) Lo studente ha il diritto di sostenere la prova d'esame in tutti gli appelli disponibili; in alcun modo gli può essere preclusa tale possibilità. A tal fine, è fatto divieto di prevedere esami a numero chiuso.

TIROCINI E STAGE

1) Lo studente ha il dovere di frequentare con impegno e spirito critico le sedi in cui si svolge il periodo di tirocinio, il quale è parte fondamentale della sua formazione. Il tirocinio non può prescindere dai principi etici e di rispetto nei confronti del paziente e dei soggetti frequentanti la struttura ospitante.

2) I docenti e gli studenti sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni situazione problematica rispetto alle finalità didattiche e alla funzionalità della struttura ospitante, affinché vi si possa porre rimedio tempestivamente.

3) Lo studente tirocinante non può sostituire il personale assente o ricoprire vuoti d'organico.

4) Lo studente ha diritto alla sospensione del tirocinio per i periodi di maternità e i congedi parentali. In caso di malattia, qualora la stessa abbia una durata pari o superiore al 25% del periodo previsto, lo studente ha altresì il diritto di richiedere la sospensione per il tempo necessario e il recupero dell'attività di tirocinio.

5) Lo studente ha diritto a fare riferimento a un Professore referente e responsabile per ogni periodo di tirocinio. Qualora gli studenti siano divisi in gruppi per necessità logistiche, essi hanno diritto a essere seguiti da un tutor e che il numero di studenti affidati allo stesso tutor sia tale da garantire l'efficacia dell'apprendimento.

6) Il Corso di Laurea che preveda un periodo di tirocinio professionalizzante è responsabile dell'organizzazione didattica e logistica di detta attività.

Al fine di evitare sovraffollamenti e sovrapposizioni pregiudizievoli delle finalità didattiche del tirocinio, la Scuola, il Dipartimento e il Corso di Laurea che vi abbiano interesse possono

stipulare convenzioni e accordi con strutture idonee a ospitare gli studenti durante questi periodi. Il Corso di Laurea è tenuto a dotarsi di uffici in grado di coordinare le esigenze degli studenti. L'Università provvede a fornire agli studenti luoghi e attrezzature idonei a permettere di accedere alle strutture con abbigliamento consono.

7) Ciascuna Scuola che preveda attività di tirocinio deve dotarsi di un regolamento che ne stabilisca la durata e le modalità. Tale regolamento deve essere elaborato in collaborazione con la componente studentesca e deve rispettare nei suoi punti la presente Carta.

8) Lo studente ha diritto a svolgere il periodo di tirocinio traendone i migliori benefici per la propria formazione; quindi, tale periodo deve svolgersi in orario compatibile a quello delle lezioni e non può sovrapporsi alle sessioni d'esame, salvo esplicita richiesta dello studente stesso. Il tirocinio deve avere durata consona agli obiettivi formativi. Il numero di ore del tirocinio deve essere proporzionato al numero di CFU assegnati dal Corso di Laurea.

9) Lo studente ha il diritto di essere informato all'inizio del periodo di riferimento circa la struttura o il reparto in cui svolgerà il periodo di tirocinio obbligatorio e il tutor al quale è stato assegnato.

10) Il tirocinio si svolge secondo gli orari e le modalità di lavoro vigenti nella struttura che lo ospita, la quale deve essere idonea alle finalità dello stesso.

Lo studente che vi svolga detta attività deve poter svolgere mansioni con contenuto formativo consono agli obiettivi didattici previsti.

Lo studente non può essere destinato allo svolgimento del tirocinio in orario notturno o festivo, salvo vi abbia espressamente acconsentito.

11) Il tirocinio è strumento di apprendimento pratico. A inizio tirocinio devono essere resi noti allo studente gli obiettivi formativi. Lo studente ha diritto di essere seguito fino al raggiungimento degli obiettivi richiesti.

12) Il tirocinio, in quanto attività didattica, è valutato dagli studenti al termine del periodo svolto; in un'ottica di miglioramento e trasparenza, i risultati sono resi accessibili.

Il Corso di Laurea, istituendo una commissione dedicata alla quale partecipa anche la componente studentesca, analizza annualmente gli obiettivi formativi e le linee guida del tirocinio sulla base delle valutazioni espresse dagli studenti nell'anno precedente.

13) Il Corso di Laurea organizza i tirocini secondo un approccio formativo innovativo e all'avanguardia.

14) Lo studente ha diritto a una copertura assicurativa. Egli ha, invece, il dovere di rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute della struttura ospitante e di mantenere massima riservatezza per quanto concerne i dati visionati durante il periodo di tirocinio.

15) Il progetto deve prevedere, prima della realizzazione dello stage, un corso di formazione preliminare su diritti e tutele nel mondo del lavoro, a partire dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, da svolgersi nelle ore della/e materia/e professionale/i coinvolte nello stage. L'attività di formazione deve prevedere inoltre un'informazione sui contratti di lavoro che si

applicano nella struttura ospitante.

16) Si devono prevedere incontri periodici di confronto sull'andamento dello stage tra lo studente, il tutor universitario e quello aziendale, di cui almeno uno nella fase di accoglienza, uno a metà stage, uno al momento della restituzione finale della valutazione delle attività svolte sul luogo di lavoro. L'Ateneo organizza incontri calendarizzati tra studenti in stage dello stesso Dipartimento per confrontarsi sull'andamento e sulle esperienze acquisite.

17) Lo stage non deve comportare alcun costo aggiuntivo per lo studente: esso è completamente gratuito. Durante il periodo dello stage allo studente deve essere garantito, a carico della struttura ospitante, un compenso a copertura totale delle spese da lui sostenute, che può altresì essere convertito in servizi.

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA

1) Lo studente, in quanto parte attiva della comunità accademica, ha il diritto di contribuire al miglioramento della didattica, esprimendo la propria posizione di primo fruitore delle attività d'insegnamento.

2) Lo studente, nell'ottica del continuo miglioramento della formazione universitaria, ha il diritto-dovere di prendere parte alle iniziative di valutazione della didattica con senso critico e piena coscienza, libero da pressioni o influenze di qualsiasi tipo.

3) Lo studente ha il diritto di esprimersi sulla qualità della didattica.

L'Università si fa garante di questo diritto permettendo la valutazione dei singoli insegnamenti attraverso i questionari online, la cui compilazione, assolutamente anonima, deve essere obbligatoria e vincolante per l'iscrizione alla prova d'esame.

L'elaborazione dei questionari, da svolgersi con la collaborazione della rappresentanza studentesca, deve favorire una valutazione chiara e trasparente, che tenga inoltre in considerazione le esigenze di ciascun Corso di Laurea.

4) I risultati della valutazione devono essere oggetto di analisi nelle commissioni preposte.

5) Lo studente ha diritto a esprimersi anche attraverso forme parallele al questionario obbligatorio, quali questionari in itinere o post-esame, promossi dal Consiglio di Corso, dai singoli docenti o dalla rappresentanza studentesca.

Gli studenti frequentanti l'insegnamento hanno diritto a esprimere in sede collegiale una valutazione costruttiva e propositiva dello svolgimento del corso. Tale valutazione viene portata all'attenzione del Consiglio di Corso dalla rappresentanza costituita e deve ottenere risposta scritta dalla commissione competente.

L'Università ha il dovere di promuovere, a tal fine, l'utilizzo di mezzi diversificati, il più possibile approfonditi e rispondenti alle peculiarità dell'insegnamento.

6) L'Università ha il dovere di rispettare la valutazione espressa dagli studenti.

I risultati di tale valutazione possono essere resi pubblici previo consenso del docente.

All'interno degli organi competenti, l'analisi dei dati deve essere finalizzata anche all'intervento

circa le eventuali criticità. Rispetto ai docenti valutati negativamente devono essere attuati provvedimenti graduali ma efficaci, fino anche all'allontanamento dall'insegnamento.

7) Lo studente ha diritto a segnalare il malfunzionamento o le inadempienze nel sistema di valutazione e a proporre soluzioni che lo ottimizzino nel corso della Settimana di Miglioramento della Didattica.

Durante tale periodo l'Università si impegna a favorire la partecipazione alle iniziative svolte in quest'ambito, quali assemblee o momenti di dibattito, anche attraverso la sospensione dell'attività didattica.

DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

1) Il Diritto allo Studio è un diritto inviolabile di cui ogni studente deve avere la possibilità di usufruire.

2) Lo studente ha diritto a essere informato in modo chiaro, completo e unitario circa tutte le offerte previste dall'Università che tutelano il pieno adempimento della sua carriera universitaria. A tal fine l'Università predispone gli appositi servizi.

3) Lo studente che risulti idoneo alla borsa di studio o ad altri servizi inerenti ha diritto a beneficiarne in tempi compatibili con gli obiettivi del servizio. L'Università si fa garante dell'effettività di tale diritto.

4) Lo studente concorre al finanziamento dell'Università attraverso il pagamento della contribuzione studentesca, la quale tuttavia non può costituire il principale contributo ai servizi di Diritto allo Studio.

Lo studente ha diritto ad accedere all'Università mediante il pagamento dei tributi dovuti a norma di legge. L'Università calendarizza il pagamento della contribuzione studentesca solo nel momento in cui sia stata accertata la situazione economica dello studente.

Lo studente ha diritto a una contribuzione studentesca equa e fondata su criteri di progressività in base al reddito e di riconoscimento del merito.

5) Lo studente ha diritto a conoscere con precisione, trasparenza e in anticipo gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo della contribuzione studentesca da versare.

6) Lo studente ha il dovere di presentare all'Università un'autocertificazione fedele e veritiera relativa la propria situazione economica.

7) Lo studente ha diritto a conoscere la gestione dei propri contributi e, in generale, dei fondi dell'Università. L'Ateneo ha pertanto il dovere di rendere pubblici e facilmente accessibili i bilanci dettagliati dei propri organi. È fatto obbligo per i Dipartimenti di rendere pubblica la gestione dei fondi a disposizione.

8) Lo studente privo di mezzi ha diritto a usufruire gratuitamente di alloggi universitari messi a disposizione dall'Ente competente per il Diritto allo Studio.

9) Lo studente privo di mezzi ha diritto di usufruire gratuitamente dei servizi forniti dalle mense universitarie.

10) L'Università si fa garante dei diritti degli studenti interloquendo in maniera continuativa e costruttiva con l'Ente competente per il Diritto allo Studio.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

1) Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali. L'elettorato passivo è normato dal Regolamento Generale di Ateneo.

2) Le strutture dell'Ateneo devono rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo: le modalità e le scadenze per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni, le liste dei candidati, gli orari di apertura e l'ubicazione dei seggi, le modalità di partecipazione al voto tramite il sistema Uniweb e la mail d'Ateneo.

3) Il processo elettorale si deve svolgere con la massima trasparenza: l'Università si fa carico di realizzare le condizioni che garantiscano la segretezza e la libertà del voto.

4) Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto. La data prevista va concordata con la rappresentanza studentesca competente.

5) Lo studente ha diritto a un'informazione trasparente e completa. Per tale motivo è compito dell'Università garantire adeguate occasioni di propaganda elettorale, ivi compresi idonei spazi per l'affissione in ogni plesso, l'organizzazione e la promozione di incontri ufficiali di presentazione delle liste studentesche e dei relativi programmi elettorali. Durante la settimana precedente le elezioni, i docenti si impegnano a notificare agli studenti all'inizio delle lezioni l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi.

6) Lo studente ha diritto ad avere il seggio di riferimento vicino alle sedi in cui svolge abitualmente lezione. L'Università garantisce un numero adeguato di seggi e di cabine affinché sia favorita la massima partecipazione. I seggi sono ubicati ove possibile negli ambienti universitari.

7) Gli studenti all'estero per motivi di studio e tutti quegli studenti che presentino un'oggettiva e comprovata impossibilità di raggiungere fisicamente i seggi, notificata con ragionevole anticipo, hanno il diritto di partecipare attivamente alle elezioni tramite sistemi di voto che ne garantiscano l'esercizio.

8) I rappresentanti degli studenti hanno diritto e dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio o tirocinio con frequenza obbligatoria, l'interessato viene esonerato da tali obblighi. In caso di

concomitanza con esami, lo studente ha diritto a sostenere ugualmente la prova in altro giorno all'interno della stessa sessione.

9) La nomina ufficiale dei rappresentanti deve essere emanata entro i 20 giorni successivi alle elezioni studentesche. Le elezioni per i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e per il Consiglio degli Studenti devono essere indette entro e non oltre 20 giorni dalla nomina.

10) Gli studenti hanno diritto a usufruire di forme di consultazione diretta. Il Consiglio degli Studenti si impegna a definire le modalità dell'esercizio di tale diritto.

11) L'Università promuove assemblee periodiche di Ateneo, Scuole, Dipartimenti e Corsi di Laurea per favorire la partecipazione e l'informazione studentesca. In caso di assemblea, è automaticamente sospeso l'obbligo di frequenza ed eventualmente l'attività didattica.

MOBILITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE

1) L'Università e gli studenti promuovono la mobilità tra le Università sia italiane che straniere nonché con le Istituzioni europee e internazionali.

L'Ateneo, in collaborazione con la Regione e i Ministeri competenti, si adopera per favorire tale mobilità e rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione economica, sociale e personale di tutti gli studenti. L'Ateneo ricerca a tal fine accordi con enti pubblici e privati.

2) L'Università riconosce, nel passaggio tra corsi di laurea uguali o affini, i crediti maturati in altro Ateneo del sistema universitario nazionale, in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi e nei limiti della normativa vigente.

3) Lo studente ha il diritto di essere informato in modo tempestivo e dettagliato circa l'opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero, nonché circa le condizioni e le agevolazioni previste. Essi hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di mobilità i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando.

4) Il referente Erasmus di ogni Corso di Laurea ha il compito di individuare nelle sedi partner corsi coerenti con il piano formativo dello studente.

Lo studente ha il diritto di confrontarsi in modo costruttivo, chiaro e continuativo con il proprio referente.

5) L'Università assiste lo studente nell'adempimento degli obblighi amministrativi necessari a intraprendere il proprio periodo di studi all'estero.

Ogni Corso di Laurea è dotato di un punto di riferimento informativo e amministrativo per i servizi riguardanti l'internazionalizzazione nella Scuola o nel Dipartimento cui afferisce.

6) Agli studenti autorizzati a svolgere un periodo di studi Erasmus è corrisposta, come cofinanziamento, una borsa di studio integrativa di quella prevista dall'Unione Europea. Tale cofinanziamento deve tener conto delle condizioni economiche dello studente e, di norma, delle differenze del costo della vita nei vari Paesi ospitanti. L'Università favorisce altre forme di

mobilità internazionale dei propri studenti.

L'Università si impegna a conferire agli studenti le borse integrative prima della partenza.

7) Nell'accordo fra l'Università e i partner ospitanti non deve essere previsto alcun onere finanziario aggiuntivo per lo studente durante gli studi all'estero per l'iscrizione, la frequenza dei corsi, gli esami e l'utilizzo di biblioteche e laboratori.

8) Agli studenti sono riconosciuti i crediti acquisiti in Università straniere purché concordati e inseriti nel *Learning Agreement*, ivi comprese eventuali modifiche nel rispetto della regolamentazione vigente.

9) Lo studente ha diritto, nel compilare la propria domanda Erasmus, a esprimere almeno due preferenze circa le sedi delle Università estere per le quali intende fare richiesta.

10) L'Università e gli studenti hanno il dovere di esprimere una valutazione circa i progetti di internazionalizzazione cui aderiscono.

11) L'Università assicura agli studenti stranieri dei programmi di scambio pari condizioni rispetto ai propri e idonea attività di tutorato.

12) L'Università assicura e promuove la mobilità studentesca internazionale anche al di fuori dei progetti istituzionalmente sostenuti.

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

1) Al fine di rispettare l'identità personale dello studente, l'Università promuove la diversificazione delle carriere, secondo le modalità approvate dai competenti organi d'Ateneo.

2) L'Ateneo promuove l'adozione di modalità e codici linguistici e comportamentali ispirati alla considerazione e al rispetto della persona, della sua libertà di espressione e del suo stato, e individua altresì l'adozione di tali accorgimenti tra gli obiettivi delle attività di formazione di docenti, personale, studenti.

3) Al fine di favorire l'integrazione e il pluralismo, l'Ateneo promuove collaborazioni con associazioni ed enti senza scopo di lucro rappresentative delle diverse istanze sociali e culturali, nel divieto di ogni forma di discriminazione - diretta o indiretta - fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, le condizioni personali o gli orientamenti sessuali.

4) Al fine di favorire la libertà di espressione e di educazione, l'integrazione e il pluralismo, l'Ateneo, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce e promuove l'offerta di progetti ed eventi culturali aperti ai diversi stili di vita, fermo il divieto di ogni forma di discriminazione - diretta o indiretta - fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, le condizioni personali o gli orientamenti sessuali.

5) Nel perseguimento delle finalità indicate nei punti precedenti, l'Ateneo si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione e, nei limiti delle proprie competenze, concede le proprie strutture solo a quegli enti che perseguono interessi meritevoli non in contrasto con dette finalità.

Ogni condotta discriminatoria, tale da cagionare un pregiudizio al soggetto contro cui è rivolta, deve essere segnalata. L'Ateneo si impegna a dotarsi di un protocollo contro le discriminazioni, idoneo a costituire una garanzia effettiva.

DOTTORANDI

Considerazione iniziale

Fino ad oggi la figura del dottorando si è sempre trovata in una condizione pressoché vuota di diritti. In questo senso, è fondamentale che l'Università degli Studi di Padova approvi una Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti, in cui sia integrata la figura del dottorando.

Nel 'Processo di Bologna' (1999), a livello europeo, il dottorato è stato definito il terzo ciclo della formazione superiore; il dottorando è quindi uno studente e in tal modo è stato recepito anche dall'Università di Padova. A ciò si deve aggiungere che secondo la "Carta Europea dei Ricercatori" i dottorandi sono "ricercatori nella fase iniziale di carriera".

Queste due diverse classificazioni per la stessa figura sono valide in contemporanea; infatti, la formazione del dottorando include sia momenti di formazione tradizionale (corsi, seminari, ecc.) sia un'effettiva attività di ricerca. Quindi, il dottorando è al tempo stesso studente (in formazione per l'acquisizione del titolo) e un ricercatore in formazione presso l'Università cui appartiene.

Considerando questa duplice descrizione, a tutti i dottorandi vanno garantiti sia i diritti legati alla condizione di studente sia i diritti legati alla condizione di ricercatore, come stabilito dalla "Carta Europea dei Ricercatori", in cui si legge: "I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario, comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste".

STATUS DEL DOTTORANDO

1) Il dottorando è un ricercatore in formazione a cui devono essere riconosciuti sia diritti legati alla condizione di ricercatore sia di studente del terzo ciclo di formazione superiore. Il dottorando è infatti parte della ricerca attiva, come un ricercatore, e allo stesso tempo prosegue la propria formazione, tramite corsi, seminari e altre attività di formazione parallele.

2) In quanto il dottorato si caratterizza come percorso di formazione totalizzante, chi lo intraprende ha diritto a una borsa di studio che permetta l'indipendenza economica e condizioni di vita e di studio dignitose. La borsa di studio è anche un riconoscimento sociale del percorso di studio e di ricerca intrapreso.

3) Al dottorando devono essere riconosciuti i diritti pensionistici e le indennità di malattia e di maternità riconosciute ai lavoratori dell'Università e degli enti di ricerca, nel rispetto delle politiche di pari opportunità anche nel campo della Ricerca.

DIRITTO ALLO STUDIO

- 1) Il dottorando ha diritto all'accesso a tutti i servizi per gli studenti predisposti dagli Enti di Diritto allo Studio.
- 2) Il dottorando ha diritto all'accesso gratuito a tutti i servizi e i corsi che l'Università mette a disposizione per i suoi studenti. Tale diritto deve essere garantito attraverso forme di intervento volte a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che limiti l'effettiva possibilità di seguire e concludere con profitto il percorso formativo intrapreso.
- 3) Il dottorando ha diritto a un'adeguata sistemazione abitativa nel Comune sede dell'effettivo svolgimento del dottorato. Tale diritto è garantito dalle istituzioni di afferenza attraverso l'assegnazione di alloggi in strutture residenziali pubbliche o private.
- 4) Il dottorando ha diritto alla stipulazione di contratti di locazione con canone agevolato.
- 5) Il dottorando ha diritto a poter svolgere la propria attività di ricerca in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza in laboratorio e in tutte le altre strutture in cui si trova a operare.
- 6) Il dottorando ha diritto a una postazione attrezzata in ufficio, dove poter svolgere attività inerenti al proprio progetto di dottorato.

DURATA PERCORSO, SCADENZE E TESI

- 1) Il dottorando ha diritto a un progetto di ricerca che sia chiaro nei propri obiettivi. Il progetto di ricerca deve essere quanto più innovativo possibile e finalizzato all'ottenimento di risultati originali.
- 2) Il dottorando ha diritto a stabilire rapporti regolari, strutturati e trasparenti con i propri supervisori, in modo da trarne il massimo beneficio.
- 3) Il dottorando ha diritto a tempi e scadenze certi del proprio percorso formativo.
- 4) Il dottorando ha diritto a eventuali estensioni del percorso formativo che gli consentano di ultimare il proprio lavoro di ricerca.
- 5) Il dottorando ha diritto a una proroga dell'esame finale di dottorato qualora fosse necessario un approfondimento nel lavoro di ricerca.
- 6) Il dottorando ha diritto alla ripetizione dell'esame finale in caso di bocciatura.

FORMAZIONE

1) Il dottorando ha diritto all'autonomia di ricerca, ivi compresa la libertà di stabilire i metodi per risolvere i problemi, all'interno di un progetto di ricerca, in accordo con il proprio supervisore.

2) Il dottorando ha diritto a momenti di formazione utili a perfezionare, aggiornare e ampliare le proprie conoscenze e competenze. A tale fine possono ricorrere a vari mezzi, tra cui la formazione tradizionale, la partecipazione a seminari e convegni, la frequentazione di scuole anche straniere e l'*e-learning*.

MOBILITÀ

1) Il dottorando ha diritto a corsi gratuiti delle lingue straniere necessarie al completamento del proprio progetto di ricerca.

2) Il dottorando ha diritto a periodi di studio e di ricerca all'estero all'interno della propria formazione didattica o inerente al progetto di ricerca. Tale diritto deve essere garantito attraverso politiche attive volte all'abbattimento degli ostacoli economici, sociali, amministrativi e didattici che si contrappongono alla mobilità.

3) Nei periodi di studio e di ricerca all'estero il dottorando ha diritto a un sostegno finanziario adeguato attraverso un sistema di borse di studio. Tale sostegno deve tener conto delle condizioni economiche del dottorando e delle differenze del costo della vita nei vari paesi ospitanti. Il dottorando ha altresì il diritto di ricevere l'intero importo delle borse integrative prima della partenza.

4) Il dottorando ha diritto a un'adeguata informazione circa le opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e tutte le misure di sostegno a lui rivolte. Il dottorando ha altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di mobilità, i cui criteri di valutazione siano chiaramente definiti dal bando.

RAPPRESENTANZA

1) Il dottorando ha diritto a partecipare alla vita e al governo democratico delle istituzioni per cui lavora attraverso lo strumento della rappresentanza.

2) La rappresentanza dei dottorandi deve essere svincolata da quella della componente studentesca.

3) Il dottorando ha il diritto di essere rappresentato in tutti gli organi consultivi, decisionali e d'informazione delle istituzioni di appartenenza. La rappresentanza ha lo scopo di proteggere e promuovere gli interessi individuali e collettivi e di contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione.

4) Tutti i dottorandi godono dell'elettorato attivo e passivo. L'esercizio dell'elettorato passivo è

regolato da norme che garantiscono il ricambio nella rappresentanza dei dottorandi.

LIBERTÀ E AUTONOMIA

- 1) Il dottorando ha diritto a un ambiente di studio e di ricerca il più stimolante possibile e in grado di offrire attrezzature, apparecchiature e opportunità adeguate, ivi compresa la collaborazione a distanza nell'ambito di reti di ricerca.
- 2) Il dottorando, in quanto partecipa ai gruppi e ai progetti di ricerca del proprio Ateneo o Dipartimento, ha il diritto ad accedere ai relativi finanziamenti.
- 3) Il dottorando ha diritto, conformemente alle prescrizioni contrattuali, che i risultati delle proprie ricerche siano diffusi e valorizzati.
- 4) Il dottorando ha il diritto di essere informato circa le possibilità e i finanziamenti alla ricerca pubblica o privata a cui può accedere durante il corso di dottorato e dopo il conseguimento del titolo.
- 5) I tutor e/o i finanziatori del dottorando devono garantire che egli goda dei benefici derivanti dalla valorizzazione dei propri risultati di ricerca e sviluppo tramite tutela giuridica e di proprietà intellettuale, ivi compresi i *copyright*.

PARTECIPAZIONE

- 1) Il dottorando ha diritto a partecipare attivamente e pienamente alla vita della comunità universitaria. Il dottorando ha diritto a partecipare, negli organi competenti, alla valutazione del sistema formativo e alle decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica, delle strutture e degli spazi.
- 2) Il dottorando ha diritto a usufruire di spazi appositamente destinati all'interno dei Dipartimenti per svolgere attività di rappresentanza o di semplice associazione.
- 3) Il dottorando ha diritto a riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università, ad associarsi e organizzarsi collettivamente e a manifestare pubblicamente.

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

- 1) La valutazione dei percorsi formativi del dottorato di ricerca deve avvenire per ogni anno e secondo modalità che garantiscano ai dottorandi il completo anonimato. Inoltre, l'Università deve garantire la pubblicità e l'adeguata visibilità dei risultati
- 2) I risultati della valutazione dei percorsi formativi sono valutati dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo, per quanto concerne il funzionamento generale dell'Ateneo, e dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario.

3) Le procedure di valutazione devono tenere in debito conto della creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti: le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di insegnamento, le conferenze, le attività di supervisione, le collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti amministrativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità.

DISPOSIZIONI FINALI

1) Tutto ciò che non è previsto nella presente Carta rimanda alle norme vigenti.

2) Lo studente, individualmente o attraverso le rappresentanze studentesche, ha diritto di denunciare violazioni della presente Carta. L'Università si impegna a dotarsi di un opportuno protocollo, idoneo a costituire una garanzia effettiva. Il Difensore Civico vigila sul rispetto dei diritti sanciti nella presente Carta.

3) Della presente Carta viene data ampia pubblicità in tutte le strutture didattiche, mediante i rispettivi siti web e inserti nelle guide didattiche. Ne viene distribuita copia a ogni studente all'atto dell'immatricolazione.

4) La presente Carta deve essere recepita dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti di Scuola, di Dipartimento e dei Corsi di Laurea entro 90 giorni dalla data di approvazione. In mancanza di tale ricezione, la presente Carta entra in ogni caso in vigore.